

Ufficio Legale Comune di Modugno

Da: ga_pat_comunicazioni@pec.ga-cert.it
Inviato: venerdì 24 aprile 2020 13:09
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Registrazione Deposito. Deposito ID [0198] Comune di Modugno Rg:301/2020

Gentile Avvocato PEC AVVOCATURA COMUNALE MODUGNO, L'atto da lei inviato al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari, relativamente al ricorso NRG 202000301, e' stato protocollato con Numero Atto 2020004604, Tipo Atto MEMORIA e data deposito 24/04/2020 13:06 Distinti Saluti, Il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa

Questa comunicazione e' generata automaticamente.
Si prega di non rispondere.



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 15330 del 27/03/2020

AL SERVIZIO AVVOCATURA

SEDE

OGGETTO: Ricorso Tar Puglia - Bari Sig. De Bernardis Mario - Rg.301/2020 provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 35 del 2.08.2018. RISCOntRO.

Il sig. Debernardis Mario, nato a Modugno (BA) il 24/03/1967 e residente in Bari –Torre a Mare alla via Marinelli Giovane n. 27 congiuntamente all'ing. Delio Luca Cota, ha presentato istanza di Permesso di Costruire rubricata con il n. 19/2017, registrata con prot. n. 0036615 il 11/07/2017, per la realizzazione delle seguenti opere: "Progetto di intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti", ai sensi della L.R. n. 14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i., in ottemperanza alla L.R. n. 37/2016 del 05/12/2016, relativamente ad immobile ubicato in Via G. Rossini, 57 in Modugno.

È parte integrante della richiesta di P.d.C., la dichiarazione con cui l'Ing. Delio Luca Cota, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4872 e tecnico del sig. Debernardis Mario, ha asseverato: *"Per quanto concerne la distanza dalla più vicina R.F.I., si evidenzia che con atto del 26/03/2014, registrato a Bari il 02/04/2014 n. 8624/1T, rep. n. 47542, raccolta n. 17368 rogante notaio Michele Labriola, è stata costituita servitù di immissioni di suoni o di rumori, di esalazioni, di vibrazioni e ogni altro tipo di immissioni derivanti dalla vicinanza alla sede ferroviaria, in virtù della deroga alla distanza minima di rispetto di m. 30 ex art. 49 D.P.R. n. 753/80, che, nella fattispecie, viene conservata nel progetto di che trattasi in m. 14,50 circa. Per quanto concerne il parcheggio delle auto e il deposito di materiali combustibili in genere, esso*

sarà realizzato a distanza non inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come prescritto dall'art. 56 del citato DPR n. 753/80".

Inoltre è allegata alla predetta istanza di P. di C. la dichiarazione, con la quale il sig. Debernardis Mario ha attestato: **"Il nuovo parere R.F.I., ai sensi del D.P.R. n. 753/80, non è necessario in quanto, come già riportato nella relazione tecnico illustrativa trasmessa con prot. n. 4558 del 23/01/2018, si evidenzia che con atto del 26/03/2014, registrato a Bari il 02/04/2014 n. 8624/1T, rep. n. 47542, raccolta n.17368 rogante notaio Michele Labriola, è stata costituita servitù di immissione di suoni o di rumori, di esalazioni, di vibrazioni e ogni altro tipo immissioni derivanti dalla vicinanza alla sede ferroviaria, in virtù della deroga alla distanza minima di rispetto di m. 30 ex art. 49 D.P.R. n. 753/80, che, nella fattispecie, viene conservata nel progetto di che trattasi in m. 14,50 circa. Per quanto concerne il parcheggio delle auto e il deposito di materiali combustibili in genere esso sarà realizzato a distanza non inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come prescritto dall'art. 56 del citato D.P.R. n. 753/80, e che già stabilito nel citato atto costitutivo di servitù"**.

Lo scrivente Servizio 4 Assetto al Territorio ha fatto richiesta di documentazione integrativa al sig. Debernardis per il tramite dell'ing. Cota il 04/07/2018 con prot. n. 0035991, attendendo tra l'altro, il nulla osta R.F.I. ai sensi del D.P.R. n. 753/80.

Successivamente il Responsabile del Servizio 4 p.t. arch. Donato Dinoia, sulla scorta dell'istruttoria sottoscritta dal geom. Nicola Miccolis, ha rilasciato al Sig. DEBERNARDIS MARIO il Permesso di Costruire con il n. 35/2018 il 2 Agosto 2018 relativo alle realizzazione delle opere aventi ad oggetto: "PROGETTO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI", ai sensi della L.R. n. 14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i., in ottemperanza alla L.R. 37/2016 del 05/12/2016, per l'immobile ubicato in Via G. Rossini, 57 in Modugno.

Successivamente il sig. Debernardis ha presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/2018 del 18/10/2018 in atti al prot. n. 0054588 del 18/10/2018 in variante al predetto P. di C. n. 35/18 nella quale asseverava che la zona di Via G. Rossini, 57 era già urbanizzata.

Vi è agli atti la nota prot. n. 55296 del 22 Ottobre 2018, con cui il sig. Debernardis Mario ha comunicato al Servizio LL.PP. che **"È emerso dal sopralluogo dei tecnici dell'Ente Acquedotto Pugliese spa che il tratto di strada in questione non è canalizzato"** e sollecitava, quindi, il Comune di Modugno a provvedere alla realizzazione dei tronchi idrico e fognante, sebbene nella relazione relativa al rispetto del protocollo Itaca Puglia 2011 al punto A.1.10, in atti al prot. n.39314 del 25 Luglio 2017 allegata al P. di C., l'Ing. Delio Luca Cota, asseverasse che **"Il lotto di intervento si trova in una zona già urbanizzata, pertanto gli allacci alle reti infrastrutturali**

primarie di acquedotto, fognatura, rete elettricità e gas **sono già presenti** e situate ad una distanza media di 25 metri".

Ancora, vi è la comunicazione, in atti al prot. n. 20731 del 18 Aprile 2019, con cui il sig. Debernardis Mario ha sollecitato una celere risoluzione della questione circa la mancanza del tronco idrico-fognante in Via Rossini e ne chiedeva la realizzazione da parte di questo Comune. Seguiva il riscontro del Servizio LL.PP., nella figura dell'ing. Franco Bruno, prot. n. 22120 del 30/04/2019 con cui si rappresentava l'impossibilità di dar corso alla richiesta di realizzazione del tronco idrico e fognario in Via Rossini da parte del Comune di Modugno non essendo tali opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche.

Il 30/05/2019 l'RFI - Rete Ferrovie dello Stato Italiane con nota RFI-DPR-DTP_BA/A0011/P/2019/0002631 e allegato verbale n. 2/2019 in atti comunali con prot. n. 27915 del 31/05/2019, ha accertato, nell'ambito delle attività di vigilanza espletate in virtù del D.P.R. n. 753/80, che la realizzazione delle opere previste in via Rossini ricadeva nella fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del citato D.P.R. e che non risultava rilasciata, per la stessa, alcuna autorizzazione a costruire in deroga in tale fascia di rispetto, pertanto, diffidava il sig. Debernardis alla prosecuzione, con effetto immediato, di ogni e qualsivoglia attività nella fascia di rispetto della linea ferroviaria e sollecitava l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Di conseguenza, il sig. Debernardis Mario con nota in atti al prot. n. 0028813 del 05/06/2019 indirizzata a R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Bari, ha chiesto di provvedere a rettificare il provvedimento protocollato il 31/05/2019 dichiarando **che le servitù, di cui all'atto di costituzione del 26/03/2014. erano state del tutto rispettate nel P.d.C. n. 35/2018.**

Successivamente con Ordinanza n. 11 del 25/06/2019 il Comune di Modugno, nella figura del Responsabile ad Interim del Servizio 4 ing. Franco Bruno, ha intimato al sig. Debernardis la sospensione dei lavori sull'immobile in via Rossini. Le motivazioni di tale atto vanno riscontrate in primis dall'inesistenza del tronco idrico-fognante, in violazione dell'art. 12 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale *"Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso"*, Ed inoltre, dalla mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte di R.F.I. a costruire nella fascia di rispetto.

Con la nota prot. n. 35124 del 08/07/2019 il sig. Debernardis ha chiesto la convocazione di una Conferenza di servizi ex art. 14 L. n. 241/90 in relazione alla suddetta sospensione dei lavori.

Con nota prot. n. 37499 del 18/07/2019 inviata al sig. Debernardis, all'Ing. Cota in qualità di progettista del P.d.C. n. 35/2018 e S.C.I.A. in variante n. 566/2018, a R.F.I. e al Responsabile del Servizio 5 LL.PP. Ing. Bruno, lo scrivente Servizio ha indetto una Conferenza di servizi decisoria per l'ottenimento dei relativi atti di assenso per il giorno 11/09/2019, rinviata al giorno 18/09/2019 con nota prot. n. 42836 del 28/08/2019.

Con nota a mezzo pec del 04/09/2019, a riscontro della predetta convocazione, ribadendo la irritualità della richiesta di Conferenza di servizi avanzata dal sig. Debernardis, R.F.I. ha **comunicato** che non sussistevano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza e ha espresso, pertanto, **parere non favorevole con prescrizioni**.

In data 18/09/2019 si è tenuta la Conferenza di servizi ex art. 14, L. n. 241/1990, alla presenza del Responsabile p.t. del Servizio 4 Ing. Petruzzellis, del Responsabile del Servizio 5 LL.PP. Ing. Bruno, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, nel seno della quale si è preso atto dell'assenza di R.F.I. e della nota di diniego pervenuta via pec di cui sopra, con aggiornamento della seduta al 02/10/2019.

In data 02/10/2019 si è tenuta la predetta Conferenza di servizi alla presenza del Responsabile p.t. del Servizio 4 Ing. Petruzzellis, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, nella quale il sig. Debernardis ha depositato note tecnico-giuridiche acquisite al prot. comunale con n. 48532 del 02/10/2019 in riscontro alle deduzioni trasmesse da R.F.I. chiedendo una nuova seduta per poter effettuare, nelle more, le verifiche indicate da R.F.I. di carattere strumentale e fonetico. La seduta è stata rinviata per le predette operazioni alla data del 23/10/2019.

In data 23/10/2019 si è tenuto il prosieguo della predetta Conferenza di servizi alla presenza del Responsabile di questo Servizio Arch. Cannito, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, in cui il sig. Debernardis ha depositato nota accompagnatoria a due relazioni tecniche a firma dell'Ing. Cota e dell'Arch. Fossini, impegnandosi a trasmettere la medesima documentazione a R.F.I.. La seduta è stata aggiornata al 04/12/2019.

In sede di Conferenza di servizi del 04/12/2019, il cui Verbale è registrato agli atti con prot. n. 60434 del 04/12/2019, alla presenza della sottoscritta Responsabile di questo Servizio, Arch. Cannito, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, è stata consegnata al sig. Debernardis copia della nota della R.F.I. prot. n.

BA/A0011/P2019 del 03/12/2019, pervenuta allo scrivente Ufficio via pec in data 03/12/2019, con cui la predetta Società ha comunicato il rigetto definitivo della richiesta di nulla-osta ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 relativa all'immobile oggetto di P.d.C. È stato altresì comunicato che, preso atto del diniego di RFI, **i lavori della Conferenza di servizi indetta inizialmente con nota prot. n. 37499 del 18/07/2019 si sono conclusi in maniera non favorevole e che pertanto si sarebbe dato corso all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del P.d.C. n. 35/2018 e del silenzio assenso formatosi sulla SCIA in variante al P.d.C. n. 566/2018.**

Con nota prot. n. 62506 del 12/12/2019 è stata inviata al sig. Debernardis, al progettista Ing. Delio Luca Cota e al Direttore dei lavori Arch. Rocco Giuseppe Losole comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990 per contestazione di violazione delle norme urbanistico-edilizie nell'ambito del P.d.C. n. 35/2018 del 02/08/2018.

Con pec, acquisita al prot. comunale n. 63412 del 17/12/2019, l'Ing. Cota ha trasmesso a questo Servizio memorie difensive ex art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, con le predette memorie, il legale del sig. Debernardis, Avv. Sisto, preso atto della conclusione non favorevole della Conferenza di Servizi di cui al Verbale prot. n. 60434 del 04/12/2019, in virtù del nuovo parere non favorevole di RFI, **ha contestato in toto il predetto provvedimento formulando le medesime eccezioni sollevate nelle precedenti Conferenze di Servizi.**

CONCLUSIONE

L'art. 12 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. prescrive che *"Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso"*. Pertanto, l'ufficio scrivente ha constatato che l'area oggetto dell'intervento non è dotata delle urbanizzazioni idrica e fognaria né vi è la previsione di realizzarle da parte del comune, e del resto l'istanza di P. di C. del sig. Debernardis è priva di qualsivoglia impegno alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Di conseguenza le asseverazioni sottoscritte in sede di presentazione dell'istanza del Permesso di Costruire n. 19/2017 (in atti prot. n. 0036615 del 11/07/2017) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/18 del 18/10/2018 (in atti al prot. n. 0054588 del 18/10/2018) dal sig. Mario Debernardis e dall'Ing. Delio Luca Cota (da questi incaricato) sono palesemente in contrasto con la situazione dei luoghi esistente e riscontrata in Via G. Rossini, 57 e quindi in contrasto con quanto prescritto

dal predetto art. 12 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Pertanto, l'ufficio scrivente è stato indotto in errore nel rilasciare i predetti titoli edilizi, confidando nella veridicità delle dichiarazioni di parte. D'altro canto, con nota pec in data 03/12/2019 prot. n. BA/A0011/P2019 del 03/12/2019, R.F.I. comunicava allo scrivente Ufficio il definito diniego della concessione in favore del sig. Debernardis Mario per l'autorizzazione a costruire in deroga nella fascia di rispetto motivandolo: *"per riscontrata carenza dei presupposti normativi in **termini di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio**"* (ovvero ragioni di pubblico interesse). Tale motivazione trova riscontro nell'art. 49 del D.P.R. 753/80 che testualmente recita *"Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia"*.

Il parere dell'R.F.I. è vincolante e propedeutico ai fini del prosieguo dell'attività edilizia avviata con Permesso di Costruire n. 19/2017 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/18, pertanto, l'ufficio scrivente ha dovuto tenere debitamente conto di tale giudizio nella decisione definitiva presa in sede di conferenza dei servizi e dare seguito agli atti dovuti.

Per le motivazioni sopra esposte, la sottoscritta, ha pertanto dovuto emettere in data 09/01/2020 determinazione n. 4/2020 di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del P. di C. n. 35/2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. Debernardis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Maria Anna Rita Cannito



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

Modugno, 8 aprile 2020

Prot.17059 del 8.4.2020

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Costituzione formale in giudizio avverso il ricorso promosso dal Sig. De Bernardis Mario dinanzi al Tar Puglia – Bari.

Si sottopone per la firma della procura alle liti la comparsa di costituzione formale predisposta dalla scrivente ai fini del deposito telematico nel giudizio indicato in oggetto, al fine di ricevere tempestivamente le comunicazioni di cancelleria riguardanti la fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, in camera di consiglio, e le successive udienze pubbliche.

Il ricorso promosso dal Sig. De Bernardis è rivolto ad ottenere l'annullamento del provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, in data 9.1.2020 n. 4, con cui dispone l'annullamento i via di autotutela del permesso di costruire n. 35 del 2.8.2018 e della SCIA in variante n. 566/2018.

L'annullamento dei titoli abilitativi rilasciati al De Bernardis è scaturito dal parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento edilizio da parte di R.F.I., sul presupposto che, poiché la costruzione andava ad incidere nella fascia di rispetto del tratto ferroviario esistente, non sussisteva alcuna autorizzazione da parte della stessa R.F.I. a derogare a tale limitazione.

Dalla relazione trasmessa dal Responsabile del Servizio 4, ai fini della predisposizione degli atti difensivi per la costituzione dell'Ente, che si allega in copia alla presente ed alla quale si fa rinvio per la completa descrizione dei fatti e documenti per cui è causa, emergerebbe che, in realtà, il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe stato adottato al termine di un procedimento amministrativo, di cui il ricorrente era a conoscenza ed al quale ha partecipato con la produzione di memorie difensive, che ha

contemplato anche l'espletamento di una conferenza di servizi, all'esito della quale si è raggiunto l'esito non favorevole .

Resterebbe da comprendere, a sommosso parere della scrivente, su quali presupposti sia stato rilasciato il permesso a costruire n. 35 del 2.8.2018 poiché, come detto, l'intervento edilizio richiesto riguardava una realizzazione di immobile in fascia di rispetto di R.F.I., per la quale non sussisteva un'espressa autorizzazione in deroga.

Si rinvia, comunque, alla relazione allegata per la completa descrizione dei fatti e si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

**ricorso De Bernardis mario/RFI+Comune di Modugno. udienza del 29.4.2020.
richiesta documenti.**

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

mar, 21 apr 2020, 16:57

Oggetto : ricorso De Bernardis mario/RFI+Comune di Modugno.
udienza del 29.4.2020. richiesta documenti.

A : Maria Anna Rita CANNITO
<m.cannito@comune.modugno.ba.it>

Cc : Francesca Benedetto
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Ciao M.Rita,

in riferimento al ricorso in oggetto, presa visione della Tua relazione, avrei necessità di avere copia, anche scansionata e trasmessa a mezzo mail, dei seguenti documenti:
1- relazione Ing. cota relativa al rispetto prot. ITACA 2011 punto A.1.10 prot. 39314 del 25.7.2017 allegata al P.d.C.;

2 - Nota RFI DTP_BA/A0011/P/2019/00231 e allegato verbale n.2 /2019 in atti comunali con prot. 27915 del 31.5.2019;

3- Ordinanza n. 11 del 25.6.2019 di sospensione lavori;

4 - Nota PEC RFI del 4/9/2019;

5- Nota RFI prot. BA/A0011/P2019 del 3.12.2019.

Se Ti è possibile trasmettermeli entro la giornata di giovedì, per favore, poichè dovrei depositarli venerdì mattina unitamente alla memoria difensiva in vista dell'udienza in camera di consiglio del 29.4.2020.

grazie

Cristina

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica,

46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it